

COMUNE DI OSPEDALETTI

Provincia di Imperia



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

TESTO IN VIGORE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 in data 18.10.2004.

Modificato all'art. 45 con deliberazione del C.C. n. 7 in data 3.3.2005

Modificato all'art. 23, c. 1, con deliberazione del C.C. 43 in data 11.7.2011

Modificato all'art. 52 con deliberazione del C.C. n. 10 in data 12.4.2012

Modificato con deliberazione del C.C. n. 4 in data 25.03.2021

TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 ed al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 nonché della L. R. n. 15/2020¹ ed alle norme sull'ordinamento dello stato civile, ha per oggetto il complesso delle norme relative la polizia mortuaria, dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, in ambito comunale. Per norme relative alla Polizia mortuaria si intendono quelle sulla destinazione delle salme, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 - Competenze.

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, attraverso i competenti uffici.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con le forma di gestione individuata dall'art. 112 del D.Lgs. 267/2000 compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Unità sanitaria locale.

3. Le funzioni del Comune sono quelle previste dall'art. 4 della L. R. n. 15/2020²;

Art. 3 - Responsabilità.

1. E' compito del Comune evitare situazioni di pericolo alle persone e alle cose all'interno dei cimiteri. Non sono assunte, peraltro, responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone diverse da quelle adibite al servizio cimiteriale, attraverso l'uso difforme dal consentito di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.

Art. 4 - Servizi gratuiti ed a pagamento.

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) la visita necroscopica
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri
- c) la deposizione delle ossa in ossario comune
- d) la fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo Art. 11
- e) il recupero e il relativo trasporto delle salme accidentate
- f) la deposizione di ossa in ossario comune.

2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

3. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42 – 2° comma – lett. F) del D.Lgs. 267/2000 può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata

¹ Testo aggiunto con deliberazione C.C. n. 4/2021

² Comma aggiunto con deliberazione C.C. n. 4/2021

purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali o nel civico cimitero è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, per chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- copia del presente regolamento;
- l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 E SS.MM.II.

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE OBITORI E CAMERE MORTUARIE

Art. 6 - Depositi di osservazione.

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione per il periodo prescritto dalla legge, in locali idonei nell'ambito del cimitero, per le persone morte in abitazione in cui sia pericoloso mantenerle, per persone morte in seguito ad accidente nella pubblica via, per persone ignote di cui si debba fare esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Art. 7 - Obitori.

1. Il Comune dispone di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni:
- a) osservazione di cadaveri deceduti senza assistenza medica;
 - b) deposito per il periodo indefinito di cadavere a servizio dell'Autorità Giudiziaria;
 - c) deposito e conseguenti trattamenti dei cadaveri portatori di radioattività.
 - d) depositi di osservazione e obitori possono essere individuati dal Comune, oltre che nell'ambito del cimitero, anche presso ospedali o altri istituti sanitari.

Art. 8 - Camera mortuaria.

1. Ogni cimitero deve disporre di una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento. La camera mortuaria deve avere le caratteristiche di cui all'art. 65 del D.P.R. 285/90 e può assolvere anche le funzioni di deposito di osservazione, ove questo manchi.

CAPO III - FERETRI

Art. 9 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo Art. 11.

2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività il dirigente dei servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 10 - Verifica e chiusura dei feretri.

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato. Il dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell'Unità Sanitaria Locale o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 11.

2. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 11 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che la distanza del trasporto funebre e cioè:

A - per l' inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità, con uno spessore non inferiore a cm. 2 e non superiore a cm. 3 e conformi alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 285/90 o di altro manufatto sostitutivo approvato dall'Autorità competente, i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate in via straordinaria potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra indicate.

B - per la tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, entrambe corrispondenti alle norme di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/90.

C - cremazione:

- la salma dovrà essere racchiusa in duplice cassa di cui alla lettera b) per l'avvio all'impianto di cremazione qualora lo stesso si trovi fuori dal territorio comunale o non si utilizzino altri manufatti sostitutivi approvati dall'Autorità competente. Se nel territorio esiste l'impianto di cremazione è sufficiente unicamente la cassa di legno.

D - Trasferimenti:

- per i trasferimenti da comune a Comune o da/per l'estero, si adottano le norme di cui agli artt. 25, 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b).

2. Se la salma già sepolta viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale in lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660.

3. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai punti del comma 1, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale competente per Comune di partenza.

4. Nella inumazione e/o cremazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dalla Autorità competente.

Art. 12 - Fornitura gratuita di feretri.

1. Il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 11 lett. a) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose, residenti nel territorio comunale.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato dall'Ufficio Servizi Sociali, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque dispone l'ufficio, relative alla composizione del nucleo familiare e alla situazione economica degli interessati.

3. Qualora successive verifiche dimostrino che lo stato di bisogno non sussiste effettivamente, il Comune può esercitare rivalsa delle spese sostenute sugli eventuali eredi.

Art. 13 - Piastrina di riconoscimento.

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile il cognome il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 14 - Modalità del trasporto e percorso.

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con apposita ordinanza del Sindaco.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 comprende, il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

4. Nel territorio comunale i trasporti funebri sono svolti a norma del regolamento di organizzazione del trasporto deliberato dalla Giunta Municipale.

Art. 15 - Diritti del Comune.

1. I trasporti sono svolti con carri aventi le caratteristiche di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90 previo pagamento dei diritti comunali che a norma della legislazione vigente sono istituiti dal Consiglio Comunale e definiti nell'importo dalla Giunta Municipale in base ai dati ISTAT.

Art. 16 - Riti religiosi.

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali previste dall'ordinanza di cui all'art. 14.

2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 17 - Trasporto per/da altri Comuni per seppellimento o cremazione.

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato con decreto a seguito di domanda degli interessati. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto. Al decreto è successivamente allegata la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale

o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 10.

2. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi quando in essi siano tributate onoranze.

3. Le salme provenienti da altro Comune devono di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 11, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

Art. 18 - Trasporti all'estero o dall'estero.

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato è regolamentato con le modalità di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, art. 27 e seguenti.

Art. 19 - Trasporto di resti mortali o di ceneri.

1. Il trasporto fuori Comune di resti mortali o di ceneri può avvenire previa autorizzazione.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero si applicano le disposizioni di cui all'art. 18. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

3. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Art. 20 - Elenco funerale.

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27/7/34 n° 1265 il Comune provvede al servizio di seppellimento nel cimitero civico posto in Corso Marconi e nel rispetto della Legge 130/2001.

Art. 21 - Disposizioni generali.

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni alla tumulazione in cappelle private o altri luoghi per speciali onoranze o benemerienze, ai sensi rispettivamente degli artt. 102 e 105 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Funzionario Responsabile dell'Ufficio Stato Civile o a persona all'uopo delegata. Alla manutenzione dei cimiteri così come per la custodia e per gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme riconosciute idonee e legittime ai sensi delle disposizioni legislative in materia di affidamento di appalti di forniture e servizi.

3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate alle ditte di onoranze funebri sotto il diretto controllo dei custodi del cimitero. Competono anche alle suddette Ditte le operazioni di esumazione ed estumulazione. La custodia, la tenuta dei registri relativi ad inumazione, tumulazione e cremazione come pure qualsiasi variazione seguita ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o ceneri e consegna di urne cinerarie, è di competenza dei custodi del cimitero o, in loro assenza, del Responsabile del Servizio o di persona all'uopo indicata.

Art. 22 - Reparti speciali.

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

2. La sepoltura di parti anatomiche, qualora non fossero cremati vengono sepolti mediante inumazione in reparto speciale del cimitero.

3. In via eccezionale altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 23 - Piano Regolatore Cimiteriale.

1. Per ciascun cimitero il Consiglio Comunale delibera il Piano Regolatore Cimiteriale, con durata di almeno un ventennio, il quale deve indicare le aree destinate ai vari tipi di sepoltura nonché la distribuzione e le dimensioni delle opere funerarie per le tumulazioni.

2. Il Piano Regolatore Cimiteriale determina, per tali opere, le caratteristiche tecniche e la struttura in rapporto ai veri sistemi costruttivi in conformità alle disposizioni del D.P.R. 285/90.

3. Nell'elaborazione del piano il responsabile dell'ufficio tecnico dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità per ogni circoscrizione;
- b) della valutazione della struttura esistente distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a inumazione o tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche

- alla durata delle concessioni,
 - c) della diversa tipologia di sepoltura,
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere disponibili nei cimiteri esistenti a seguito di regolarizzazione dei periodi di concessione,
 - e) del fabbisogno futuro di aree e manufatti da destinare a sepolture private;
4. Nei cimiteri sono individuati spazi o zone da destinare a:
- a) campi di inumazione comune
 - b) aree per cappelline private o tombe di famiglia e collettività a terra
 - c) tumulazioni individuali
 - d) cellette ossari
 - e) nicchie cinerarie
 - f) ossario comune
 - g) cinerario comune

5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 285/90, da aggiornare almeno ogni cinque anni. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare le possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 24 - Inumazione.

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento;
 - b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a 15 anni su aree cedute in concessione.
2. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinto con un cippo fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e sul quale verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, cognome data di nascita e di morte del defunto
3. I privati possono, in luogo del cippo, installare di un copri tomba di superficie complessiva non superiore a quanto indicato nel piano regolatore cimiteriale. L'installazione di copri tomba e lapidi e la loro manutenzione e conservazione fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria o abbandono da parte dei soggetti tenuti alla conservazione il Comune provvede con rivalsa delle spese sostenute.

Art. 25 - Tumulazione.

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al regolamento per le concessioni cimiteriali³.

Art. 26 - Esumazioni ordinarie.

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari ad anni 10. Sono parificate alle inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, dopo i 10 anni, dovute a non completa mineralizzazione delle salme.

³ Comma modificato con deliberazione C.C. n. 4/2021

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno e sono regolate da apposita ordinanza. Sarà cura dell'Ufficio competente predisporre la pubblicità, nei modi e tempi dovuti, del periodo di esumazione con l'indicazione delle salme soggette a intervento.

3. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che vi abbiano interesse, non facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte in cassetine di zinco.

Art. 27 - Esumazioni straordinarie.

1. Sono esumazioni straordinarie:

- quelle eseguite prima del prescritto turno di esumazione ordinaria,
- quelle eseguite per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per trasportarle in altre sepolture presso altri Comuni,
- quelle eseguite per casi di comprovata necessità o per urgenti lavori di manutenzione del cimitero.

2. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale e dell'incaricato del servizio di custodia del cimitero.

3. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria le esumazioni straordinarie non possono essere eseguite:

- a) nei mesi di giugno, luglio e agosto;
- b) quanto trattasi di persona deceduta a causa di malattia infettiva contagiosa a meno che non siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 28 - Estumulazioni ordinarie.

1. Le estumulazioni ordinarie vengono eseguite alla scadenza della concessione a tempo determinato e comunque non prima di un trentennio dalla sepoltura. Sono parificate alle estumulazioni ordinarie quelle eseguite su sepolture di tipo perpetuo di cui non sia pervenuto il prescritto rinnovo o di cui sia stata acquisita la rinuncia alla concessione stessa.

2. I resti rinvenuti dalle operazioni di estumulazione ordinaria vengono depositati nell'ossario comune salva la domanda degli aventi diritto di raccoglierli in cassette di zinco da destinare a cellette ossario in concessione. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, lo stesso è avviato ad inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco oppure può essere ritumulata previo pagamento del corrispettivo vigente non può essere estumulata se non siano decorsi almeno due anni.

3. Le estumulazioni ordinarie sono regolate con apposita ordinanza. Delle operazioni di estumulazione ordinaria viene data adeguata pubblicità, a cura del responsabile dell'ufficio, citando il nome delle salme soggette ad intervento. In occasione della commemorazione dei defunti verrà esposto all'albo cimiteriale un elenco con la scadenza delle concessioni per l'anno successivo.

Art. 29 - Estumulazioni straordinarie.

1. Sono considerate estumulazioni straordinarie:

- a) estumulazioni prima del termine di scadenza della concessione per trasferimento ad altra sepoltura o altro Comune
- b) estumulazioni per termine di scadenza dei loculi assegnati in forma provvisoria
- c) estumulazioni per eliminazione di inconvenienti di ordine igienico o statico.

2. Può essere autorizzata, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che aperto un tumulo il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento. Analogo procedimento si segue per le estumulazioni eseguite per ordine dell'Autorità Giudiziaria. Le estumulazioni straordinarie sono autorizzate esclusivamente per il trasporto del feretro ad altro Comune o per urgente necessità per precarietà statica della precedente sepoltura. E' parimenti autorizzata l'estumulazione straordinaria con destinazione a sepoltura privata.

Art. 30 - Oggetti da recuperare.

1. Qualora nel corso di esumazioni ed estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti dell'Ufficio di Ragioneria.

2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 31 - Materiali di risulta.

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture al momento delle esumazioni o estumulazioni se non reclamati da chi ne abbia diritto entro 30 giorni dalla data dell'intervento passano di proprietà del Comune che può impiegarli per miglioramento generale dei cimiteri. Le croci, le lapidi e i copritomba possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle su sepolture di parenti che ne siano sprovvisti sempreché siano in buono stato di conservazione e rispondente ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

2. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o nell'immediato esterno in luogo idoneo.

CAPO III - CREMAZIONE

Art. 32 - Crematorio.

1. Qualora il Comune non disponga di un impianto di cremazione funzionante, per procedere alla cremazione in regime di servizio di povertà, ovvero di persone non abbienti assistite dal Comune, sempre che non esistano altre persone, Enti o Istituzioni che se ne facciano carico, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 33 - Modalità di rilascio autorizzazione alla cremazione.

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni previste dall'art. 79 del D.P.R. 285/1990, dalla Legge 30 marzo 2001 n. 130 e dal D.P.R. 396/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile".

Art. 34 - Urne cinerarie.

1. Il Piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 24 del presente Regolamento deve prevedere un cinerario dove verranno disposte apposite nicchie per la collocazione delle urne cinerarie che potranno contenere le ceneri di più salme, purché all'esterno portino le indicazioni anagrafiche dei defunti.

2. Il trasporto delle urne cinerarie contenenti i residui della cremazione, ferme restando le disposizioni per il trasporto da e per l'estero, non è soggetta ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario in presenza di nuclidi radioattivi.

CAPO IV - POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 35 - Orario.

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della chiusura. La visita fuori orario al cimitero è subordinata al permesso del responsabile dell'ufficio per comprovati motivi.

Art. 36 - Disciplina dell'ingresso.

1. Nel cimitero, di norma, si deve entrare a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali ;
 - a tutti coloro che sono vestiti in modo indecoroso o comunque in condizioni di contrasto con il carattere del cimitero ;
 - a tutti coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questa.
3. Per motivi di salute o di età può essere concesso il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di un veicolo che proceda a passo d'uomo e si trattiene esclusivamente per il tempo necessario alla sosta del visitatore. E' altresì concesso l'ingresso al carro funebre durante il funerale qualora non ci siano persone o mezzi per il trasporto del feretro alla sepoltura.

Art. 37 - Divieti.

1. All'interno del cimitero è vietato:
 - fumare, tenere comportamento chiassoso o irriverente ;
 - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti ;
 - gettare fiori appassiti o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
 - portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto altrui senza autorizzazione;
 - danneggiare aiuole, alberi, scrivere sui muri o sulle lapidi ;
 - disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con offerte di servizi o distribuzione di volantini pubblicitari ;
 - fotografare o filmare riti funebri senza l'autorizzazione dei familiari e del responsabile dell'ufficio ;
 - eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione dei concessionari ;
 - assistere alle operazioni di esumazione o estumulazione da parte di estranei non autorizzati dai familiari e dal responsabile dell'ufficio.
2. Chiunque non osservasse i prescritti divieti verrà diffidato ad uscire immediatamente e quanto ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 38 - Riti funebri.

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Gli orari e le modalità delle esequie dei singoli defunti sono determinate con apposita ordinanza.

Art. 39 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni.

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti e ricordi, simboli ecc.. Essi devono essere preventivamente autorizzati dal responsabile dell'ufficio tecnico secondo quanto previsto dalle norme tecniche del P.R.G. cimiteriale.

2. Ogni epigrafe o sua modifica aggiunta contiene le generalità del defunto e le rituali espressioni che non devono contrastare con la legge e il buon costume. A tal fine i familiari del defunto o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario della lapide e delle opere. Possono essere autorizzate le epigrafi compilate in lingua diversa da quella italiana purché nella richiesta di concessione sia contenuta la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

3. Dovranno essere rimosse le opere eseguite in difformità a quanto autorizzato o che fossero state abusivamente introdotte nel cimitero

Art. 40 - Materiali ornamentali.

1. Dal cimitero verranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba ecc., la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non più confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il responsabile dell'ufficio tecnico disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti che si estendano fuori dalle aree concesse o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo siano diventati indecorosi.

3. Tutti i provvedimenti d'ufficio verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati e su questi si eserciterà azione di rivalsa per le spese sostenute per il ripristino del luogo.

Art. 41 - Imprese e lavori privati.

1. Per l'esecuzione di lavori, opere e la straordinaria manutenzione da effettuarsi su cappelle o tombe private, gli interessati o le imprese incaricate devono munirsi di apposita autorizzazione del Comune. Detti lavori non possono essere svolti di sabato pomeriggio, di domenica o in altri giorni festivi, nonché dal 15 ottobre al 5 novembre di ogni anno.

2. I privati o le imprese incaricate sono tenuti a comunicare preventivamente all'Ufficio tecnico comunale e all'Ufficio Cimiteriale la loro presenza in cimitero.

3. Eventuali danni a cose o persone, arrecati da privati o imprese durante i lavori, dovranno essere rifusi dagli stessi.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 42 - Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Leg.vo n. 267/2000 spetta al Responsabile dell'Ufficio l'emana-zione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Art. 43 - Norme finali.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme statali in materia.

2. Il presente regolamento composto di 43 articoli, diverrà esecutivo dopo pubblicazione ai sensi dello Statuto Comunale.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 - Oggetto.....	2
Art. 2 - Competenze.....	2
Art. 3 - Responsabilità.	2
Art. 4 - Servizi gratuiti ed a pagamento.....	2
Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico.....	3
Art. 6 - Depositi di osservazione.....	3
Art. 7 - Obitori.....	3
Art. 8 - Camera mortuaria.	3
Art. 9 - Deposizione della salma nel feretro	3
Art. 10 - Verifica e chiusura dei feretri.	4
Art. 11 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.	4
Art. 12 - Fornitura gratuita di feretri.	4
Art. 13 - Piastrina di riconoscimento.....	5
Art. 14 - Modalità del trasporto e percorso.	5
Art. 15 - Diritti del Comune.	5
Art. 16 - Riti religiosi.	5
Art. 17 - Trasporto per/da altri Comuni per seppellimento o cremazione.	5
Art. 18 - Trasporti all'estero o dall'estero.	6
Art. 19 - Trasporto di resti mortali o di ceneri.....	6
TITOLO II – CIMITERI	7
Art. 20 - Elenco funerale.....	7
Art. 21 - Disposizioni generali.....	7
Art. 22 - Reparti speciali.	7
Art. 23 - Piano Regolatore Cimiteriale.....	7
Art. 24 - Inumazione.....	8
Art. 25 - Tumulazione.....	8
Art. 26 - Esumazioni ordinarie.....	8
Art. 27 - Esumazioni straordinarie.....	9
Art. 28 - Estumulazioni ordinarie.....	9
Art.29 - Estumulazioni straordinarie.	9
Art. 30 - Oggetti da recuperare.	10
Art. 31 - Materiali di risulta.	10
Art. 32 - Crematorio.....	10
Art. 33 - Modalità di rilascio autorizzazione alla cremazione.	10

Art. 34 - Urne cinerarie.....	10
Art. 35 - Orario.....	11
Art. 36 - Disciplina dell'ingresso.	11
Art. 37 - Divieti.....	11
Art. 38 - Riti funebri.....	11
Art. 39 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni.	12
Art. 40 - Materiali ornamentali.....	12
Art. 41 - Imprese e lavori privati.....	12
Art. 42 - Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.....	12
Art. 43 - Norme finali.....	12